



L. R. 7 novembre 2003 n. 27
- artt. 34, comma 1, e 68, comma 2 -

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

L'art. 34, comma 1, della L. R. 7 novembre 2003, n. 27, attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare il Capitolato generale, la cui applicazione, a norma del successivo comma 2, è obbligatoria nei confronti di tutti i lavori pubblici di interesse regionale.

RELAZIONE

L'art. 34, c. 1, della L. R. 7 novembre 2003, n. 27, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di approvare il capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la cui applicazione, a norma del successivo comma 2, è obbligatoria per i lavori pubblici di interesse regionale.

Ciò è quanto la Giunta Regionale ha posto in essere, con propria deliberazione 2 agosto 2005, n. 2120 alla cui *Relazione* – per le disposizioni di capitolato non modificate con il presente provvedimento – si rinvia.

A far data dall'emanazione della summenzionata deliberazione n. 2120, sono intervenute significative novità legislative, fra cui, in particolare, il D. Lgs. 163/2006 recante *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE/17 e 2004/CE/18*, delle quali occorre prendere atto mediante le modifiche che si è provveduto ad inserire nella presente versione..

Giova inoltre segnalare come il presente *Schema di capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale*, sia basato ancora sul *Capitolato generale d'appalto* approvato con il D. M. 19 aprile 2000, n. 145, (emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. i.) il quale risulta tuttora vigente – nonostante l'entrata in vigore del *Codice dei contratti pubblici* – in virtù di quanto disposto dall'art. 253, c. 3 del medesimo *Codice*.

Ciò premesso, per quanto riguarda le presenti modifiche, in generale va innanzitutto segnalato come si sia proceduto ad aggiornare i riferimenti normativi menzionati nelle rubriche dei vari articoli dello *Schema di capitolato per i lavori pubblici di interesse regionale*, in quanto il *Codice* ha elevato a rango legislativo numerose disposizioni regolamentari del DPR 554/99, le quali, pur se formalmente abrogate, rivivono ora come contenuto delle norme legislative del d. lgs. 163/2006.

Sempre sul piano generale, con riguardo alle procedure di individuazione degli offerenti, occorre dar conto anche del venir meno, sia pure sul solo piano lessicale, delle locuzioni “*asta pubblica/pubblico incanto*”, “*licitazione privata*” e “*trattativa privata*”, in conseguenza dell'estensione generalizzata della terminologia - propria del diritto comunitario - anche sul piano delle definizioni legali (così come riportato dall'art. 54 del *Codice*), ai cui effetti si distingue, ora, esclusivamente fra *procedure aperte, procedure ristrette e procedure negoziate* (fatto salvo il *dialogo competitivo*, che – nella fase attuale – non risulta avere riflessi sulle presenti norme capitolari).

Sempre dal punto di vista lessicale, stante il riverbero che se ne ha anche sul piano degli effetti sostanziali del contratto, si deve sottolineare la perdita di autonoma rilevanza di fattispecie quali l'*appalto integrato* e l'*appalto concorso*, alla luce della disciplina innovatrice recata dall'art. 53 del *Codice*, anch'esso di diretta derivazione comunitaria. In proposito si segnalano le modifiche apportate agli artt. 22 e 31 del presente *Schema di capitolato generale di appalto*. Peraltro a tal riguardo, stante la proroga della sospensione di alcune norme del *Codice* (fra cui le disposizioni dell'art. 53 riguardanti le citate particolari fattispecie appaltistiche), sospensione disposta fino al

prossimo 31 luglio 2007 con d. lgs. n. 6/07, sono da considerarsi prorogati anche i relativi riferimenti e contenuti dello Schema approvato con deliberazione n. 2120/2005, dovendosi quindi intendere "sospesi" i presenti riferimenti.

Premesso quanto sopra, fra le modifiche puntuali, si evidenziano le seguenti:

- art. 2 (**Stipulazione ed approvazione del contratto**): la disposizione è stata parzialmente riscritta secondo le salienti novità del Codice, segnatamente agli artt. 11 e 12 del d. lgs. 163/2006, ed alla luce della permanenza in vigore dell'art. 109 del DPR 554/99. Sul punto infatti il Codice si contraddistingue per la novità di delineare con nettezza, accuratamente separandole, le fasi della pubblica evidenza – che culmina con l'aggiudicazione definitiva – e la fase privatistica che prevede necessariamente la stipulazione del contratto ed eventuali provvedimenti successivi. Peraltro la disciplina codicistica è stata raccordata al citato art. 109 del DPR 554 non formalmente abrogato;
- art. 7 (**Tutela dei lavoratori**), che ripropone la disciplina dell'art. 41, comma 1, lett. c), della L. R. 27/2003. E' stato modificato operando un richiamo esplicito alla procedura di verifica del requisito di regolarità contributiva basata sul rilascio del D. U. R. C. , previsto dalla L. 66/2002 e dal D. lgs. 276/2003 ed entrato a pieno regime dal 1 gennaio 2006. Tale documento, in un'ottica di semplificazione, sostituisce i singoli certificati che ciascun ente competente (INPS, INAIL, CASSA EDILE) era tenuto a rilasciare alle stazioni appaltanti nei casi prescritti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nella fase iniziale dell'appalto ed in occasione del pagamento delle rate del prezzo ed alla conclusione dei lavori. L'acquisizione del D. U. R. C. e' a da intendersi a cura della stazione appaltante, secondo gli oramai consolidati principi in materia di "autodichiarazione" sanciti dal DPR 445/2000;
- art. 8 (**Misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori**). Al comma 7, lett. a) viene ribadito il richiamo espresso al D. U. R. C., di cui al precedente art. 7 e per i motivi già evidenziati. Nella successiva lettera b), viene espunta la disposizione che sanciva l'equipollenza fra il tesserino di riconoscimento ed il documento di identità integrato, operandosi invece un rinvio espresso all'applicazione dei commi da 3 a 5 dell'art. 36 *bis* del cd. Decreto Bersani (d. l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006): disposizioni che risultano vigenti, e cogenti anche in ambito regionale, a decorrere dal 1° ottobre 2006;
- art. 17 (**Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo**): in considerazione dell'avvenuta legificazione dell'art. 119 DPR 554/99, ad opera dell'art. 136 del *Codice*, è stata riscritta anche la norma capitolare in commento, poichè il citato art. 136 ha operato alcune modifiche – con contenuti innovativi non di poco momento – della disciplina afferente il procedimento di risoluzione contrattuale, di cui si è dato conto nel presente art. 17;
- art. 18 (**Esecuzione d'ufficio**): si segnala infine il perdurare della previsione – quanto meno a livello capitolare – dell'istituto dell'*Esecuzione d'ufficio*, ancorché non sia più correlato ad alcuna disposizione di legge vigente. Attesa infatti la sicura natura "contrattuale" dei Capitolati generali, ribadita anche dal Legislatore del *Codice* (cfr. le definizioni contenute all'art. 5, commi 7 - 9 del d. lgs. 163, ma anche il testo della Relazione illustrativa al Codice) la disposizione dell'art. 18 in commento è stata ritenuta di estrema utilità, in quanto rappresenta una valida alternativa al procedimento di risoluzione contrattuale "in danno" dell'appaltatore inadempiente.

Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale (articolo 34, legge regionale 7 novembre 2003 n. 27).

INDICE

Art. 1.....	7
<i>Disciplina del rapporto contrattuale.....</i>	7
Art. 2.....	7
<i>Stipulazione ed approvazione del contratto.....</i>	7
<i>(artt. 11 e 12 D. LGS. 163/2006, art. 109 DPR 554/99).....</i>	7
Art. 3.....	7
<i>Spese di contratto, di registro ed accessorie (art. 8 DM 145/00).....</i>	7
Art. 4.....	8
<i>Domicilio dell'appaltatore (art. 2 DM 145/00).....</i>	8
Art. 5.....	8
<i>Indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 3 DM 145/00).....</i>	8
Art. 6.....	8
<i>Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 4 DM 145/00).....</i>	8
Art. 7.....	9
<i>Tutela dei lavoratori (art. 7 DM 145/00).....</i>	9
Art. 8.....	9
<i>Misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori.....</i>	9
Art. 9.....	10
<i>Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore (art. 13 DM 145/00).....</i>	10
Art. 10.....	11
<i>Durata giornaliera dei lavori (art. 27 DM 145/00).....</i>	11
Art. 11.....	11
<i>Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore (art. 5 DM 145/00).....</i>	11
Art. 12.....	12
<i>Disciplina e buon ordine dei cantieri (art. 6 DM 145/00).....</i>	12
Art. 13.....	12
<i>Pagamenti in acconto (art. 114 DPR 554/99).....</i>	12
Art. 14.....	12
<i>Cessione del corrispettivo d'appalto (art. 117 D. LGS. 163/2006).....</i>	12
Art. 15.....	13
<i>Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29 DM 145/00).....</i>	13
Art. 16.....	13
<i>Risoluzione dei contratti per reati accertati (art. 135 D. LGS. 163/2006).....</i>	13
Art. 17.....	14
<i>Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.....</i>	14
<i>(art. 136 D. LGS. 163/2006).....</i>	14
Art. 18.....	14
<i>Esecuzione d'ufficio.....</i>	14
Art. 19.....	15
<i>Inadempimento di contratti per cottimo (art. 137 D. LGS. 163/2006).....</i>	15
Art. 20.....	15

Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti (art. 138 D. LGS. 163/2006)	15
Art. 21.....	15
Recesso (art. 134 D. LGS. 163/2006)	15
Art. 22.....	16
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori... (art. 9 DM 145/00)	16
Art. 23.....	16
Sospensione e ripresa dei lavori (art. 24 DM 145/00)	16
Art. 24.....	17
Sospensione illegittima (art. 25 DM 145/00)	17
Art. 25.....	17
Proroghe (art. 26 DM 145/00)	17
Art. 26.....	18
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali (art. 15 DM 145/00)	18
Art. 27.....	19
Provvista dei materiali (art. 16 DM 145/00)	19
Art. 28.....	19
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto (art. 17 DM 145/00)	19
Art. 29.....	19
Valutazione dei lavori in corso d'opera (art. 28 DM 145/00)	19
Art. 30.....	20
Variatione al progetto appaltato (art. 10 DM 145/00)	20
Art. 31.....	21
Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore (art. 11 DM 145/00)	21
Art. 32.....	21
Diminuzione dei lavori (art. 12 DM 145/00)	21
Art. 33.....	21
Anticipazioni fatte dall'appaltatore	21
Art. 34.....	22
Danni (art. 14 DM 145/00)	22
Art. 35.....	22
Difetti di costruzione (art. 18 DM 145/00)	22
Art. 36.....	22
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori (art. 19 DM 145/00)	22
Art. 37.....	23
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (art. 20 DM 145/00)	23
Art. 38.....	23
Tempo per la ultimazione dei lavori (art. 21 DM 145/00)	23
Art. 39.....	23
Penali (art. 22 DM 145/00 e art. 117 DPR 554/99)	23
Art. 40.....	24
Premio di accelerazione (art. 23 DM 145/00)	24
Art. 41.....	24
Forma e contenuto delle riserve (art. 31 DM 145/00)	24
Art. 42.....	25
Definizione delle riserve al termine dei lavori (art. 32 DM 145/00)	25
Art. 43.....	25

Tempo del giudizio (art. 33 DM 145/00)	25
Art. 44	25
Controversie (art. 34 DM 145/00)	25
Art. 45	26
Proprietà degli oggetti trovati (art. 35 DM 145/00)	26
Art. 46	26
Proprietà dei materiali di demolizione (art. 36 DM 145/00)	26
Art. 47	26
Collaudo (art. 37 DM 145/00)	26
Art. 48	26
Certificato di regolare esecuzione	26

Art. 1***Disciplina del rapporto contrattuale***

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, i capitolati speciali e i contratti disciplinano i rapporti tra le stazioni appaltanti ed i soggetti affidatari di lavori pubblici e determinano in particolare:

- a) il termine entro il quale devono essere iniziati e ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile unico del procedimento concede proroghe;
- b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
- c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
- d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
- e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.

2. Il Capitolato generale si applica a tutti i lavori pubblici di interesse regionale, mentre lo schema di contratto e gli schemi di Capitolato speciale sono obbligatori nel caso di lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio nel caso di lavori pubblici di interesse regionale commissionati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

3. Le disposizioni del capitolato generale devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto e si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 2***Stipulazione ed approvazione del contratto
(artt. 11 e 12 D. LGS. 163/2006, art. 109 DPR 554/99)***

1. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, nel caso di procedure aperte o ristrette la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L'approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna stazione appaltante, e in mancanza, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente.

2. Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

3. Nel caso previsto dal primo periodo del comma 2, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

Art. 3***Spese di contratto, di registro ed accessorie (art. 8 DM 145/00)***

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27/03 relativamente al registro di contabilità.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 4

Domicilio dell'appaltatore (art. 2 DM 145/00)

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 5

Indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 3 DM 145/00)

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa statale, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 6

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 4 DM 145/00)

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 7

Tutela dei lavoratori (art. 7 DM 145/00)

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 27/03.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino all'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 27/03, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto dalla natura dei lavori.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

4. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 2, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. Le ritenute di cui al comma 2 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.

Art. 8

Misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 27/03, le stazioni appaltanti affidano l'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di lavoro, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure all'ufficio di direzione lavori.

2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure l'ufficio di direzione lavori esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

3. Le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste .

4. Le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
- originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

5. In materia di sicurezza le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131, d. lgs. 163/2006 .

6. Prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all'articolo 130 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa Edile di cui all'articolo 41 della L. R. 27/2003.

7. L'appaltatore è inoltre tenuto:

a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con il D. U. R. C. di cui al precedente art. 7, c. 3 , soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;

b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'art. 31 bis d. l. 223/2206, convertito in L. 248/2006.

Art. 9

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore (art. 13 DM 145/00)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei

confronti dell'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l'appaltatore se ne assuma l'impegno.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10

Durata giornaliera dei lavori (art. 27 DM 145/00)

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 11

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore (art. 5 DM 145/00)

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni;
- j) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 12

Disciplina e buon ordine dei cantieri (art. 6 DM 145/00)

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.

2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 13

Pagamenti in acconto (art. 114 DPR 554/99)

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale e/o nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale e/o nel contratto, ovvero non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di emissione. Analogamente dispone la stazione appaltante nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, qualora sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal capitolato speciale per ciascuna rata.

Art. 14

Cessione del corrispettivo d'appalto (art. 117 D. LGS. 163/2006)

1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. La stazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 15

Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29 DM 145/00)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ed il termine per il successivo pagamento non possono superare i novanta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 13.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali ed i contratti possono stabilire termini inferiori.
4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto al termine di novanta giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 30 del DM 19 aprile 2000, n. 145.
5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza del termine indicato al comma 2.
6. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto, su apposita richiesta dell'appaltatore, in occasione del primo pagamento utile, in conto o a saldo.
8. Nel caso in cui l'importo degli interessi non venga corrisposto con le modalità indicate al comma 7, tale importo produce a sua volta interessi a norma dei commi 1 e 2.

Art. 16

Risoluzione dei contratti per reati accertati (art. 135 D. LGS. 163/2006)

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la stazione appaltante valuta, su proposta del responsabile del procedimento ed in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, disposta con provvedimento del responsabile del procedimento, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art. 136 D. LGS. 163/2006)

1. Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Si procede in analogia al comma 1 qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ravvisi gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza.

3. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

5. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

6. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.

7. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto, qualora non intenda procedere con l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo 18.

Art. 18

Esecuzione d'ufficio

1. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo 17, comma 7, la stazione appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, può disporre l'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a

spese dell'appaltatore medesimo. I maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante sono posti a carico dell'appaltatore.

Art. 19***Inadempimento di contratti per cottimo (art. 137 D. LGS. 163/2006)***

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 20***Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti (art. 138 D. LGS. 163/2006)***

1. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Tale onere viene coperto mediante incameramento della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 27/03, qualora il contratto per il completamento dei lavori venga stipulato con il concorrente secondo classificato nella gara conclusasi con l'aggiudicazione all'appaltatore inadempiente.

Art. 21***Recesso (art. 134 D. LGS. 163/2006)***

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione di cui al successivo comma 3, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 22***Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
(art. 9 DM 145/00)***

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, comma 8, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 3, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto, indicate all'articolo 9, comma 1 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Nel caso di appalto avente ad oggetto, oltre che l'esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva degli stessi l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 23***Sospensione e ripresa dei lavori (art. 24 DM 145/00)***

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali, oltre alle situazioni indicate dall'articolo 24, comma 1, del DM 19 aprile 2000, n. 145, rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27/03.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidarla per iscritto a provvedere alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile unico del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Art. 24

Sospensione illegittima (art. 25 DM 145/00)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 23 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori devono essere effettuate in conformità a quanto prescritto dall'art. 133 del DPR 554/1999.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c), del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, del DM 19 aprile 2000, n. 145, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 25

Proroghe (art. 26 DM 145/00)

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali (art. 15 DM 145/00)

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 137 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Il costo di tali prove, nel corrispondente numero reso obbligatorio per legge, regolamento o capitolato, è a carico dell'appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, per numero e tipologia, ancorché non prescritte per legge, regolamento o capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro

economico, salvo che dalla prova non consegua l'accertamento dell'inidoneità dei materiali o dei componenti. In quest'ultima ipotesi, il costo delle prove ed analisi è a carico dell'appaltatore.

Art. 27***Provvista dei materiali (art. 16 DM 145/00)***

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 28***Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto (art. 17 DM 145/00)***

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione della stazione appaltante. In tal caso si applica l'articolo 27, comma 2.

Art. 29***Valutazione dei lavori in corso d'opera (art. 28 DM 145/00)***

1. Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

Art. 30***Variazione al progetto appaltato (art. 10 DM 145/00)***

1. Ai sensi dell'articolo 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1, d. lgs. 163/2006 e dall'articolo 37 della legge regionale 27/03, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 240 d. lgs. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), d. lgs. 163/2006.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), d. lgs. 163/2006 l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 31

Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore (art. 11 DM 145/00)

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di offerte aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la progettazione definitiva l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 131, comma 3, secondo periodo, d. lgs. 163/2006, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 32

Diminuzione dei lavori (art. 12 DM 145/00)

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste art. 132 del d. lgs. 163/2006, e dall'art. 37 della legge regionale 27/03, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 33

Anticipazioni fatte dall'appaltatore

1. Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chiedi all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori previa autorizzazione

del responsabile del procedimento, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

2. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione. Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore di due punti percentuali rispetto all'interesse legale, in ragione d'anno ed è dovuto in rapporto al tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.

Art. 34

Danni (art. 14 DM 145/00)

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 35

Difetti di costruzione (art. 18 DM 145/00)

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 7 e 8, in relazione all'accettazione dei materiali, qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 36

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori (art. 19 DM 145/00)

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 37***Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (art. 20 DM 145/00)***

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni lavorativi da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 38***Tempo per la ultimazione dei lavori (art. 21 DM 145/00)***

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130, comma 6, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 17, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 39***Penali (art. 22 DM 145/00 e art. 117 DPR 554/99)***

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dalla stazione appaltante in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza o parte comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito, computata sui rispettivi importi.

4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

5. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 4, il responsabile unico del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 17.

6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

7. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 40

Premio di accelerazione (art. 23 DM 145/00)

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 41

Forma e contenuto delle riserve (art. 31 DM 145/00)

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, successivamente al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora

l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 42

Definizione delle riserve al termine dei lavori (art. 32 DM 145/00)

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo, effettuata ai sensi dell'articolo 204 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 49, comma 5, della legge regionale 27/03 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 43

Tempo del giudizio (art. 33 DM 145/00)

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 240, comma 12, d. lgs. 163/2006 o della determinazione prevista dall'articolo 42, commi 1 e 2, del presente capitolato generale, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 42.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 44

Controversie (art. 34 DM 145/00)

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo agli artt. 241-243 del d. lgs. 163/2006.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale-istituito nelle forme di legge.

Art. 45***Proprietà degli oggetti trovati (art. 35 DM 145/00)***

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 46***Proprietà dei materiali di demolizione (art. 36 DM 145/00)***

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 47***Collaudo (art. 37 DM 145/00)***

1. A norma dell'articolo 49, comma 5, della legge regionale 27/03, il certificato di collaudo deve essere emesso entro quattro mesi dal ricevimento, da parte del collaudatore, degli atti di contabilità finale trasmessigli dal responsabile del procedimento. L'amministrazione aggiudicatrice approva il certificato di collaudo entro i successivi due mesi.

2. La cauzione definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 27/03, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, così come stabilito dall'articolo 101, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo a norma del precedente articolo 15, comma 2.

Art. 48***Certificato di regolare esecuzione***

1. Nel caso di sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, a norma dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 27/03, il termine per la relativa emissione è di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Anche nel caso di ricorso al certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo valgono le disposizioni del precedente articolo 47, commi 2 e 3, intendendosi sostituita l'espressione "certificato di collaudo" con l'espressione "certificato di regolare esecuzione".